



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Del 03-01-2018

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 - 2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di gennaio alle ore 15:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 22 giugno 2017 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, ovvero il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n° 75, che integra e modifica il D. Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165;
- che il suddetto decreto tende al superamento della tradizionale "Dotazione Organica", attraverso il nuovo strumento del "*Piano triennale dei fabbisogni*" e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e alla rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
- che il nuovo Piano triennale previsto dovrà contenere dei precisi vincoli finanziari inerenti le disponibilità delle risorse e degli effettivi bisogni della Pubblica Amministrazione;

Richiamato in particolare l'art. 170 del Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23 giugno 2001, n° 118 e introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n° 126, che introduce e illustra il Documento Unico di programmazione (DUP) strumento propedeutico per l'approvazione del Bilancio triennale di Previsione, suddiviso in due sezioni una strategica e l'altra operativa;

Considerato che:

- il piano del fabbisogno prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale, e che lo stesso deve essere approvato ogni anno ed avere una valenza triennale e che, altresì, lo stesso continua ad essere un allegato al DUP in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizzano il DUP stesso.
- che in assenza delle istruzioni ministeriali previste dal decreto di riforma il contenuto del piano relativo al fabbisogno del personale continuerà ad essere analogo a quello degli anni precedenti;
- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 fissano per gli Enti Locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescrivendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: *"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.). 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulto necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio*

ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (comma inserito dall'art. 35, comma 1, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette

”

- l'art.151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;
- all'interno della sezione operativa è prevista la programmazione del personale, precedentemente inserita quale documento separato ed allegato al bilancio di previsione, la quale precede l'approvazione del bilancio;
- che la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 è inserita nella relativa parte del DUP che è il documento contenente tutte le informazioni riguardanti sia la modifica della dotazione organica che il fabbisogno del personale 2018, nonché gli altri elementi richiesti dalla normativa per la corretta programmazione del personale;

Ritenuto necessario verificare il rispetto dei vincoli assunzionali anche alla luce della nuova normativa di recente entrata in vigore Legge n. 114 del 11/08/2014 che all'art. 3, comma 5-bis dispone: “*Dopo il comma 557 ter dell'art. 1 L.296/2006 è inserito il seguente 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”.

Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) che prevede che gli Enti Locali dovranno contenere di anno in anno la spesa del personale.

Dato atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli Enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli Enti che:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006).

Dato atto che da rilevazione del Responsabile dell'Area Finanziaria la spesa del personale per l'anno 2008 è pari ad Euro 419.802,00;

Dato atto che da rilevazione del responsabile dell'Area Finanziaria la spesa di personale per l'anno 2018 ai fini dell'art. 1 comma 562 L.296/2006 è stimata in Euro 340.484,22, di cui € 101.749,27 a carico della Regione Umbria dipartimento Protezione Civile per i dipendenti a tempo determinato assunti per la gestione delle pratiche del sisma 2016, e quindi inferiore all'ammontare della spesa del 2008;

Dato atto che da rilevazione del responsabile dell'Area Finanziaria il quadro generale delle cessazioni con decorrenza 01.01.2007 è il seguente:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PERSONALE CESSATO OPERAI											1	
PERSONALE CESSATO IMPIEGATI	1		1								1	
PERSONALE ASSUNTO OPERAI												
PERSONALE ASSUNTO IMPIEGATI												1
UNITA' DI PERSONALE ASSUMIBILE												3

Cessazione 2007	Stella Giuseppe
Cessazione 2009	Saveri Simonetta
Cessazioni 2017	Carissimi Gianfranco - Messi Massimo
Assunzione 2018	Restani Andrea

Visto l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità per il 2012);

Ricordato:

- che questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

- che la medesima disposizione sanziona le pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fine della loro ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Ricordato come:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'Ente;

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

- la programmazione del fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata alle previsioni finanziarie, ragione per la quale è da riferirsi esclusivamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi finanziari futuri dell'Amministrazione e non si riferisce alle assunzione di personale a tempo determinato, che non sono programmabili nel triennio e che data la particolare natura del rapporto non si proiettano su esercizi finanziari successivi;

Atteso che a seguito di espressa ricognizione di ogni Responsabile di Area, disposta in attuazione dell'art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Tenuto conto del D. L. 78/2015, così come convertito dalla L. 125/2015;

Dato atto che a far data dal 01.01.2018 si è proceduto alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato del Geom. Andrea Restani, vincitore del concorso per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, cat. C, espletato nell'anno 2016, come da graduatoria approvata con Determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria n. 169, del 27.12.2016.

Dato atto altresì il Comune di Vallo di Nera è tra i comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016 e seguenti, così come stabilito dal D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016;

Richiamato l'art. 50 bis così come modificato dalla L. 172/2017 secondo cui “*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,*

COMUNE DI VALLO DI NERA

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. (...).

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. 3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 201

7

. I Contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3 quinqueies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3”.

Vista l'ordinanza n.1 del 20/12/2016 del Vice commissario straordinario per il sisma 2016 C. Marini “Ripartizione del personale tecnico e amministrativo da assumere nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Umbria a far data dal 24 agosto 2016”, con la quale il Comune di Vallo di Nera è stato autorizzato ad assumere n. 2 unità di personale, una con profilo tecnico ed una con profilo amministrativo, categoria D, con contratto a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite nel D.L. 11.11.2016 n. 205, precisando che le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con il medesimo decreto.

Dato atto che:

- a seguito di tale ordinanza, in data 8 maggio 2017, questo Ente ha proceduto all'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo amministrativo contabile cat. D, attingendo ad una graduatoria vigente in altra Amministrazione, per anni 1, eventualmente rinnovabili se consentito dalla legge, ovvero in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,

COMUNE DI VALLO DI NERA

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 precisando che le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con il medesimo decreto.

- a seguito di tale ordinanza, in data 11 settembre 2017, questo Ente ha proceduto all'assunzione di n. 1 unità di personale con profilo amministrativo tecnico, cat. D, a seguito di selezione pubblica, non avendo trovato figure idonee e disponibili nelle graduatorie vigenti nelle altre amministrazioni, per anni 1, eventualmente rinnovabili se consentito dalla legge, ovvero in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, precisando che le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con il medesimo decreto

Vista altresì l'ordinanza n. 4 del 31/05/2017 del Vice commissario straordinario per il sisma 2016 C. Marini, con la quale questo Ente è stato autorizzato a procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, cat. D, pos. Ec. D1, con profilo amministrativo, ovvero, in alternativa, a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il medesimo profilo.

Dato atto che nell'anno 2017 questa Amministrazione ha proceduto alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per una figura professionale con profilo amministrativo – contabile, selezionata con procedura pubblica, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016.

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 1 del 03.01.2018, con la quale si disponeva di procedere per l'anno in corso ad un'assunzione a tempo determinato di una unità di personale a tempo determinato, cat. D, pos. ec. D1, con profilo amministrativo, per la gestione delle pratiche del sisma 2016, rinunciano alla pertanto alla facoltà di rinnovare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato.

Precisato che la suddetta assunzione a tempo determinato, per espresso dettato normativo, deve ritenersi in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e finanziata con i fondi stanziati dalla normativa speciale per il sisma 2016.

Richiamate:

- la Delibera di G. C. n. 3, del 25.01.2017, con cui è stato approvato il Piano per le Azioni Positive 2017-2018;
- la Delibera di G. C. n. 4, del 25.01.2017, con cui è stata rideterminata la Dotazione Organica dell'Ente.

Dato atto che il programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente ed alla luce di nuove, diverse esigenze, connesse gli obiettivi dell'Amministrazione;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, che prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997, e successive modifiche, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto che con nota agli atti il Revisore ha espresso parere favorevole sulla programmazione del fabbisogno rispettando la stessa i vincoli normativi;

Ritenuto, quindi, di approvare il Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, nonché il Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018;

Visto l'art. 35 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli validamente resi,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2018 dipendenti in soprannumero.
2. DI DARE ATTO che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2018 dipendenti in eccedenza.
3. DI DARE ATTO che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.
4. DI DARE ATTO che a far data dal 01.01.2018 si è proceduto alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato del Geom. Andrea Restani, vincitore del concorso per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, cat. C, espletato nell'anno 2016, come da graduatoria approvata con Determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria n. 169, del 27.12.2016.
5. DI APPROVARE il programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018, come da allegato A).
6. DI DARE corso all'assunzione di n. 1 unità di personale, con profilo amministrativo - contabile, di categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dalla L. 229/2016 , precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzioni saranno attinte dai fondi stanziati per la gestione del sisma 2016.

COMUNE DI VALLO DI NERA

7. DI DARE corso, ove consentito dalla normativa, alla proroga, ovvero al rinnovo, delle due assunzioni a tempo determinato, entrambe di cat. D, di cui una con profilo tecnico ed uno con profilo amministrativo, per la gestione delle pratiche del sisma 2016, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dal D.L. 189/2016 e ss. mod., precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati dallo stesso decreto, soltanto ove vengano espressamente autorizzate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione o da altro organismo delegato

8. DI DARE ATTO che la presente programmazione è in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e del personale, come stabilito dalla normativa vigente e meglio richiamata in premessa.

9. DI TRASMETTERE il presente atto a ciascun responsabile di Area.

9. DI DARE ATTO che il programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente.

Infine, successivamente,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18.08.2000 n. 267.

**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 – 2020
E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2018.**

ANNO 2018

A far data dal 01.01.2018 si è proceduto alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo pieno ed indeterminato del Geom. Andrea Restani, vincitore del concorso per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, cat. C, espletato nell'anno 2016, come da graduatoria approvata con Determinazione della Responsabile dell'Area Finanziaria n. 169, del 27.12.2016.

E' prevista la possibilità di assumere n. 1 unità di personale, con profilo amministrativo, di categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, per la gestione delle pratiche del sisma 2016, in virtù della facoltà riconosciuta con ordinanza del vice commissario straordinario per la ricostruzione n. 4, del 31.05.2017, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

COMUNE DI VALLO DI NERA

successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dal D.L. 189/2016 e ss. mod., precisando che le risorse necessarie per far fronte alle suddette assunzioni saranno attinte dai fondi stanziati per la gestione del sisma 2016.

E' prevista la possibilità di prorogare o rinnovare le n. 2 unità di personale, di cui una con profilo tecnico, ed una con profilo amministrativo, entrambe di categoria D, assunte nel corso dell'anno 2017 con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 189/2016 e ss. mod., in virtù dell'ordinanza n.1 del 20/12/2016 del vice commissario per la ricostruzione C. Marini. Le risorse necessarie alla suddetta assunzione dovranno essere attinte dai fondi stanziati con decreto per tale scopo.

Non sono previste ulteriori assunzioni ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione.

ANNO 2019

Qualora consentito dalle disposizioni normative in favore delle popolazioni colpite dal sisma, è prevista la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti in essere nell'anno 2018 o eventualmente assumere altrettante unità di personale, della medesima categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità stabilite dal D. L. 189/216 e succ. mod. Le risorse necessarie per far fronte al pagamento delle prestazioni delle suddette unità di personale dovranno essere attinte dai fondi stanziati con la normativa speciale per il sisma 2016, per tale scopo.

Non sono previste ulteriori assunzioni ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione.

ANNO 2020

Qualora consentito dalle disposizioni normative in favore delle popolazioni colpite dal sisma, è prevista la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti in essere nell'anno 2019 o eventualmente assumere altrettante unità di personale, della medesima categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di anni 1, eventualmente prorogabile, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le

COMUNE DI VALLO DI NERA

modalità stabilite dal D. L. 189/216 e succ. mod. Le risorse necessarie per far fronte al pagamento delle prestazioni delle suddette unità di personale dovranno essere attinte dai fondi stanziati con la normativa speciale per il sisma 2016, per tale scopo

Non sono previste assunzioni ad eccezione della copertura dei posti che si renderanno vacanti per dimissioni, mobilità esterne e collocamento a riposo con diritto a pensione.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 09-04-18 al 24-04-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1498 in data 09-04-18, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 09-04-18

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REONSABILE

Vallo di Nera, lì 09-04-18

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 09-04-18 al 24-04-18.

E' divenuta esecutiva il giorno 03-01-18:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSponsabile

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO